



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

05/08/2013

U-rsp/4321/2013



Circ. CNI n. 261/XVIII Sess./2013

Ai Presidenti degli Ordini  
degli Ingegneri d'Italia

OGGETTO: protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale Ingegneri e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Cari Presidenti,

venerdì 26 luglio u.s. durante i lavori dell'assise nazionale di Brescia, nell'ambito delle conferenze di settore che si sono svolte a latere dell'attività congressuale, è stato stipulato un significativo protocollo d'intesa tra il nostro Consiglio Nazionale ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'importante obiettivo raggiunto, ottenuto grazie all'intensa attività nel settore specifico da parte del GdL Sicurezza coordinato dall'Ing. Gaetano Fedè, oltre a rappresentare un ulteriore elemento di sinergia con i Vigili del Fuoco, conferma il progetto del CNI di rafforzare il ruolo centrale degli ingegneri nel delicato settore della sicurezza.

In allegato si invia il testo del protocollo firmato; si evidenzia in particolare che nelle premesse dello stesso si precisa che *"... il protocollo può essere riferimento per analoghe attività e iniziative locali che possono coinvolgere gli Ordini territoriali ed i Comandi Provinciali ..."*.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.d.

**58° Congresso Nazionale degli Ingegneri, Brescia 2013  
Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



I



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via IV Novembre n° 114 - P.I. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 13/09/1952

E

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito : CNVVF), con sede in Roma, Largo S. Barbara n° 2, C.F./P.I.V.A: 97277390585, rappresentato dal Capo del CNVVF Ing. Alfio Pini nato a Cremona il 29/05/1949

(d'ora in poi : LE PARTI)

premessi che

Il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale a livello nazionale degli Ingegneri iscritti agli albi, che ha come fine, tra l'altro, la promozione e lo sviluppo della formazione degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, riguardanti le molteplici attività oggetto della professione di Ingegnere.

Il CNVVF, per il perseguimento dei suoi scopi, in base al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha facoltà di:

collaborare con gli Organi Pubblici, Enti, Aziende e Associazioni che ne condividono gli scopi;

collaborare e mantenere i rapporti con gli organismi europei ed internazionali di formazione che interessano il settore della sicurezza e della prevenzione incendi;

promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono al settore della sicurezza e della prevenzione incendi;

promuovere e partecipare ad attività di certificazione nazionali ed internazionali.

E' stata manifestata l'esigenza, da entrambe le Parti, di collocare tali partecipazioni e le altre forme di collaborazione, in atto o previste, in un quadro meglio definito, attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa, anche nella prospettiva dello sviluppo della collaborazione tra CNI e CNVVF, finalizzato a costituire tavoli di lavoro comuni, manifestazioni in campo nazionale e provinciale volte a promuovere i principi ed i valori della sicurezza e della prevenzione



incendi, attività formative attraverso la realizzazione di corsi ed aggiornamenti in materia di prevenzione incendi, l'utilizzo di spazi per la didattica e per la convegnistica, pubblicazioni tecniche e news informative finalizzate alla diffusione ed alla conoscenza delle tematiche tipiche della prevenzione incendi nel dettaglio e della sicurezza in generale.

Il Protocollo d'Intesa rappresenta il riferimento generale per la stipula di futuri accordi e/o convenzioni e per quanto non specificamente disciplinato nei predetti atti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo.

Il Protocollo può essere riferimento per analoghe attività e iniziative locali che possono coinvolgere gli Ordini territoriali ed i Comandi Provinciali.

Attesa la complessità e la multidisciplinarietà delle attività di CNI e CNVVF, nonché la vastità dello spettro delle possibili interazioni, le parti hanno necessità di una preliminare attività di valutazione delle attività che possono essere fatte oggetto di un rapporto sinergico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni di interesse pubblico;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

#### **Art. 2**

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CNVVF, oltre che nei campi precedentemente elencati nella premessa, anche nell'ambito delle seguenti attività:

partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro finalizzati al fornire contributi su regole tecniche e chiarimenti in materia di prevenzione incendi;

divulgazione contenuti tecnici di prevenzione incendi;

promozione incontri, tavoli di lavoro finalizzati alla uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio;

diffusione della cultura della prevenzione dei rischi, in particolare quello antincendio.



### **Art. 3**

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di appositi specifici accordi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.

Tali accordi su specifiche materie, corredate da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, dovranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:

le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

la durata delle attività e le modalità di esecuzione;

i termini e le modalità di ripartizione tra le Parti degli eventuali costi ;

il personale coinvolto, secondo le norme vigenti per ciascuna delle Parti (compresi stagisti, contratti a progetto e altro), che, in virtù della Convenzione, è ospitato presso le strutture dell'altra Parte;

le attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e quant'altro necessario, messe a disposizione dalle Parti;

le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

### **Art.4**

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa )

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e si rinnova automaticamente alla scadenza. Una delle parti potrà chiedere la decadenza del protocollo sei mesi prima della scadenza, comunicandola ufficialmente all'altra parte.

### **Art.5**

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.



## **Art. 6**

(Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso ai documenti, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione accordo o indicazioni sul documento che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto e per la quale è prevista la diffusione al pubblico, sarà considerata liberamente disponibile da entrambe le Parti.

In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, salvo comune accordo tra le Parti.

I risultati della collaborazione tra CNI e CNVVF sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte da stabilire con le apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto verranno definiti di comune accordo tra le Parti.

## **Art. 7**

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

## **Art. 8**

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della privacy).



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

### **Art. 9**

(Spese ed oneri fiscali)

Dal presente Protocollo e dai successivi accordi non potranno derivare oneri economici né a carico del CNVVF, né a carico del CNI.

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al DPR 26/10/1972 n.642 e sue successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 10**

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma, salvo diverso accordo tra le Parti.

### **Art. 11**

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il CNI, in Roma, Via IV Novembre 114 ed il CNVVF, in Roma, Largo S. Barbara n° 2.

### **Art. 12**

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Per il CNI**

Il Presidente

Ing. Armando Zambrano

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

**Per il CNVVF**

Il Capo

Ing. Alfio Pini

CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

Brescia, 26 luglio 2013

